

**CONTRATTO INTEGRATIVO
FARMACIE PRIVATE
REGIONE PIEMONTE**

Ad integrazione del CCNL per i dipendenti da Farmacia Privata, stipulato in data 23 Luglio 2008 -- oggi, 23/11/2009, presso la Federfarma Piemonte di via S. Anselmo 14 di Torino, tra:

FEDERFARMA PIEMONTE

rappresentata dal Presidente dott. Luciano Platter, e dal dott. Cossolo Marco, assistiti dal consulente del lavoro dott. Carlo Tango

FILCAMS/CGIL

Rappresentata dal Segretario Generale signor Giovanni Ciarlo e dal signor Bertolino Giacomo

FISASCAT/CISL

Rappresentata dal Segretario Generale Signor Irmo Caretti, dal Segretario Regionale signor Bruno Cordiano

UILT/CS/UIL

Rappresentata dal Segretario Generale signor Gianantonio Pezzetta, dal Segretario Regionale signor Cosimo Lavolta e dal responsabile dell'ufficio vertenze e contenziosi signor Renato Foggetti.

è stato stipulato il presente Contratto Integrativo per i dipendenti da Farmacie Private della Regione Piemonte.

RELAZIONI SINDACALI

Le Parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento, sviluppo delle imprese aderenti a Federfarma, sulle condizioni di lavoro e sullo sviluppo dei livelli occupazionali nella Regione Piemonte. In particolare rivestiranno un'importanza sempre crescente le occasioni di informazione e confronto, le quali dovranno essere vissute come prassi costante, in un clima generalizzato di correttezza, nel pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità, ed al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, di prevenire l'insorgere di conflitti e per la possibile soluzione dei problemi posti dalle Parti.

Il confronto tra le Parti dovrà, pertanto, sempre muoversi in un'ottica di superamento della logica di contrapposizione e del ricorso alla conflittualità, individuando in maniera precisa

e coerente, con le finalità proprie del confronto, le materie oggetto di informazione e quelle di negoziazione.

DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

L'Associazione Federfarma Regionale si impegna a fornire alle OO.SS. Territoriali entro il primo trimestre di ciascun anno, informazioni relative:

- ❖ strategie aziendali in tema di sviluppo ed investimenti promossi dall'Associazione
- ❖ interventi conseguenti a modificazioni del sistema legislativo che regola la distribuzione del farmaco nel Paese
- ❖ introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano effetti a livello generale sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro
- ❖ informativa su andamento economico del settore
- ❖ interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali
- ❖ professionalità ed assegnazione mansioni

Le materie che, oltre ad essere oggetto di informazione sono anche oggetto di confronto il quale potrà realizzarsi su richiesta di una delle Parti e/o di norma entro il primo trimestre dell'anno, sono:

- ❖ eventuali accordi con valenza generale (es.T.U. sicurezza sul lavoro, agibilità sindacali, molestie sessuali ecc.)
- ❖ eventuali costituzioni di commissioni paritetiche su argomenti di carattere generale
- ❖ mercato del lavoro
- ❖ piani di formazione professionale
- ❖ occupazione con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativi
- ❖ utilizzo del lavoro straordinario e supplementare
- ❖ eventuali iniziative di terziarizzazioni e/o appalti

Attengono inoltre l'informazione ed il conseguente confronto tra le Parti per realizzare intese su:

- ❖ Organizzazione del Lavoro e le condizioni di lavoro,
- ❖ tipologia di orari di lavoro e loro distribuzione,
- ❖ eventuali eccezionalità per le quali può essere ammesso il ricorso alla prestazione straordinaria o supplementare,
- ❖ sulle ricadute che, i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica, hanno sul fattore lavoro, sull'ambiente, sulla salute ed integrità fisica del lavoratore,
- ❖ utilizzo degli impianti, sugli orari di lavoro e la loro distribuzione, sulle condizioni ambientali e di lavoro, ed infine, sulla determinazione dei turni feriali. La definizione di un verbale di accordo su tali materie costituirà condizione di

garanzia istituzionale da allegare alla comunicazione periodica che, l'Associazione Titolari, effettua alle ASI. competenti in Regione Piemonte).

Il presente modello di Relazioni Sindacali, per quanto valido, deve trovare, così come in effetti nel presente accordo trova, adeguamento indispensabile a governare tematiche e contenuti in linea con l'evoluzione degli scenari socio/economici del settore.

CORSI ECM

Al fine di favorire il conseguimento dei crediti formativi annui necessari a tutti i dipendenti delle farmacie, la Federfarma Piemonte si impegna alla organizzazione di specifici corsi di formazione i cui costi saranno a totale carico dei Titolari di farmacia.

Pertanto nulla sarà dovuto da parte del dipendente per i crediti minimi annui obbligatori e per l'iscrizione a detti corsi.

La Federfarma Piemonte al fine di contenere i disagi ai dipendenti conseguenti alla partecipazione dei corsi, promuoverà le attività formative con modalità flessibili (corsi residenziali ed a distanza) tali da soddisfare i diversi fabbisogni dei Farmacisti.

Detti corsi soddisferanno i fabbisogni minimi di debiti formativi annui di ciascun farmacista.

Ai Farmacisti dipendenti che, al fine di acquisire crediti formativi, intendono iscriversi a corsi diversi da quelli promossi da Federfarma, in aggiunta a quanto definito dal CCNL, verrà riconosciuto un importo di ulteriori 20,00 € all'anno.

Per quanto invece attiene al riconoscimento economico delle ore per dipendente, debitamente documentate in quanto utili a consentire la partecipazione ai corsi ECM, vengono confermate quelle previste dal CCNL (8 ore), incrementate nell'ipotesi di impossibilità a partecipare ai corsi organizzati da Federfarma a causa di forza maggiore e nel caso di corsi straordinari concordati con il datore di lavoro. Il tutto sino al raggiungimento dei crediti formativi annui previsti dalla normativa vigente.

INVENTARIO

Il sistema di gestione informatizzato del farmaco ha contenuto sempre di più nel tempo il ricorso alle operazioni inventariali periodiche della merce giacente.

Ciò nonostante, all'interno della farmacia si potrebbero verificare casi particolari in cui tale ricorso risulti necessario.

Ai Lavoratori dipendenti delle farmacie private che saranno comandati ad effettuare le operazioni inventariali sarà riconosciuta la maggiorazione retributiva del 50% delle ore effettivamente lavorate.

CAMICI

La fornitura dei camici e la fornitura degli zoccoli, utilizzati dai dipendenti di Farmacie Private, è a carico del Titolare il quale provvederà alla consegna di n° 2 camici all'anno ed un paio di scarpe all'anno, idonee ed a norma di sicurezza.

In mancanza espressa di tale fornitura, previa presentazione di documenti che ne attestano l'acquisto (sino ad un tetto massimo di 150 € all'anno), ai Farmacisti dipendenti sarà rimborsato il costo per l'acquisto di n° 2 camici all'anno e di un paio di scarpe idonee ed a norma, all'anno.

POLIZZA INFORTUNI

*In attuazione a quanto previsto dal CCNL, entro il mese di marzo 2010, i titolari di farmacia stipuleranno e/o adegueranno una polizza assicurativa per infortuni causati da terzi nel luogo di lavoro, con massimali minimi di 160.000 € in caso di morte e di 260.000 € in caso di invalidità permanente per ogni dipendente.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.*

LAVORO DISAGIATO

In relazione a particolari condizioni di lavoro legate ad un'articolazione degli orari di apertura della Farmacia, per i dipendenti il cui nastro orario giornaliero supera 11 ore e lo stesso si protrae per un numero pari o superiore a 10 gg, il Titolare di Farmacia riconoscerà una indennità di disagio pari a 45,00 € lordi al mese.

REPERIBILITA'

La Federfarma Piemonte si impegna a trattare detta materia in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

TESTO UNICO (D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81)

*Le parti concordano di dare applicazione a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutte le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti a livello di singola azienda restano salvaguardate.*

LAVORATRICI MADRI

*Al fine di consentire una maggiore assistenza ai propri figli, ai Farmacisti ed alle Farmaciste dipendenti, genitori di figli fino ad 8 anni di età, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive, il Titolare favorirà la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time a coloro che ne faranno richiesta.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno si ripristinerà al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.*

Nei confronti dei dipendenti di cui sopra, al fine di garantire una maggiore assistenza ai propri figli, i Titolari di Farmacia attueranno modalità gestionali che, seppur nel rispetto del corretto funzionamento della Farmacia, dispensi tali Lavoratrici da: prestare servizio domenicale o festivo, variazioni di orari non comunicati con congruo anticipo, richieste di lavoro straordinario.

Allo stesso modo, nel caso di comprovati motivi di famiglia, ai genitori di figli fino all'ottavo anno di vita, il Titolare garantirà la fruizione delle 72 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 26 del CCNL su richiesta del dipendente, prescindendo dalle esigenze della farmacia ma l'utilizzo dovrà avvenire con preavviso pari ad almeno 3 giorni e per una durata massima di 2 giorni consecutivi ad evento.


DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo del Piemonte ha validità dal 01/01/2010 al 31/12/2012 (3 anni)


Il Contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato di anno in anno per periodi di 12 mesi, salvo disdetta comunicata da una delle parti.

Torino, 23/11/2009


La FEDERFARMA PIEMONTE



La MILTuCS UIL Piemonte



La FILCAMS/CGIL Piemonte



La FISASCAT/CISA Piemonte

